



Partito Democratico

INTERROGAZIONE
CON RISPOSTA SCRITTA Regione Lombardia
IL CONSIGLIO



ITR 2006

Al Presidente
del Consiglio regionale
della Lombardia

OGGETTO: Effetti gara per la fornitura del servizio di guardiania.

I sottoscritti Consiglieri regionali

Premesso che il 6 Dicembre 2016 è stato pubblicato da Arca Lombardia un bando di gara dal valore di 10.852.400,00 euro avente ad oggetto l'affidamento della fornitura del servizio di guardiania, nonché l'erogazione di prestazioni accessorie, in favore della Giunta regionale, degli Enti del Sireg e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Visto che in data 17 ottobre 2017 è stata aggiudicata la gara d'appalto alla associazione temporanea d'impresa tra Sicuritalia Group Service Scpa – Italservizi 2007 srl – Ivri Servizi fiduciari srl.

Atteso che nello schema di convenzione quadro allegato alla gara d'appalto, all'articolo 15 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale, era previsto che:

4) Il Fornitore si impegna, ad osservare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale dell'impresa uscente;

5) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

6) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Preso atto che, nonostante le assicurazioni occupazionali contenute nello schema di convenzione quadro di cui sopra, negli scorsi giorni sedici lavoratori dell'Istituto Besta si sono trovati a dover compiere una scelta tragica, ovvero accettare un compenso orario pari a 3,50 € all'ora (30% in meno delle precedenti condizioni contrattuali) oppure il licenziamento.

Considerato che in chiusura della X Legislatura è stata approvata all'unanimità la l.r. n. 26/2017 "Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali" avente la finalità di riconoscere le clausole sociali quali misure volte a

promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori.

Visto che in particolare l'art. 3 della l.r. 26/2017 prevede che:

Nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, i soggetti di cui all'articolo 2, inseriscono, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi, specifiche clausole sociali che prevedono, per le società e imprese aggiudicatrici che subentrano ad altra società o impresa nel lavoro o nel servizio, e con riferimento alla fase di esecuzione della prestazione, di:

a) assorbire, compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e servizi da affidare e con la libera organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, il personale adibito all'esecuzione del lavoro o allo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento, risultante negli organici al momento della pubblicazione del bando di gara o avviso, mantenendo i diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi il trattamento economico in essere, le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

b) applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Verificato che anche il Comune di Milano, insieme alle confederazioni sindacali, ha siglato un protocollo di intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture in cui la stazione appaltante è l'amministrazione comunale. Nel presente protocollo viene elencata una serie di azioni che il committente ha il dovere di mettere in atto al fine di tutelare i dipendenti della società/azienda appaltatrice. Tali azioni hanno come obiettivi primari la responsabilità sociale, il rispetto della contrattazione, la tutela del lavoro e sono volte a garantire la tutela e la promozione occupazionale.

INTERROGANO L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

- se già a conoscenza di questa problematica e come intenda porvi rimedio, anche alla luce dei nuovi strumenti legislativi a propria disposizione, considerato che l'Istituto Neurologico Carlo Besta fa parte degli Enti del Sistema Sanitario Regionale e che tali comportamenti deprecabili dal punto di vista della responsabilità sociale d'impresa potrebbero ripetersi in altri Enti coinvolti nella presente gara per la fornitura del servizio di guardiania.

Milano, 24 aprile 2018

DOCUMENTO RENVENUTO
ALLE ORE 12:15
DEL 24.04.2018
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

Pietro Bussolati

Samuele Astuti

Paola Bocci

Gigi Ponti

Raffaele Straniero

Carmela Maria Bozza

